



COMUNE DI CINQUEFRONDI

Provincia di Reggio Calabria

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 17/12/2016

INDICE

Art.1 — Istituzione e finalità

Art.2 — Funzioni

Art.3 - Compiti

Art.4 - Composizione

Art.5 —Organi della Commissione e loro elezione

Art.6 — Validità delle decisioni

Art.7 — Gruppi di lavoro

Art.8 — Funzionamento

Articolo 1 - Istituzione e finalità

1. In attuazione del principio di parità stabilito dall'art.3 della Costituzione Italiana e dell'art. 11 dello Statuto Comunale è istituita, presso l'Amministrazione comunale di Cinquefrondi, la Commissione per le pari opportunità tra donna ed uomo.
2. La Commissione opera mediante l'attuazione di "azioni positive" (legge 10/04/1991- D.LGS n. 226/2003) per rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione diretta o/e indiretta nei confronti delle donne, per valorizzare le differenze di genere e per riequilibrare la rappresentanza tra donna e uomo, in tutti i luoghi della decisione presenti sul territorio. La Commissione si propone inoltre di promuovere le pari opportunità verso ogni tipo di discriminazione.
3. La Commissione ha sede nel palazzo comunale ed è organo consultivo del Consiglio Comunale e del Sindaco.

Articolo 2 - Funzioni

1. La Commissione esercita le sue funzioni in piena autonomia operando per costruire una rete di rapporti tra le donne del territorio, tra le realtà e le esperienze femminili esistenti, tra le donne elette nelle istituzioni.
2. Cura inoltre i rapporti con tutte le associazioni del territorio e con enti ed organismi sovracomunali.

Articolo 3 – Compiti

1. La Commissione ha i seguenti compiti:
 - a) promuove e svolge indagini e ricerche sulla condizione delle donne;
 - b) ai sensi dell'art. 48 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, avanza proposte per la predisposizione dei piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne;
 - c) favorisce l'informazione e le conoscenze relative alla legislazione e a tutte le iniziative riguardanti la condizione delle donne;
 - d) promuove azioni che rendano realizzabile un maggior impegno politico delle donne, favorendo il loro inserimento e la loro nomina nella rosa dei candidati politici locali, provinciali, regionali, nazionali, in particolare promuove e sostiene la presenza delle donne nelle nomine di competenza comunale;
 - e) promuove progetti ed interventi nel mondo della scuola per educare le nuove generazioni al riconoscimento e alla valorizzazione della differenza di tra uomo e donna;
 - f) promuove iniziative a favore delle donne immigrate presenti nel territorio di Cinquefrondi.
2. La Commissione per il raggiungimento delle finalità:
 - a) propone le iniziative che intende realizzare al Consiglio e al Sindaco;
 - b) può avanzare proposte di competenza degli organi comunali diretti a migliorare le condizioni effettive di uguaglianza sostanziale tra uomini e donne

3. La Commissione predisporre:

- a) un programma contenente le iniziative che intende avviare e lo invia al Sindaco entro il 30 settembre di ogni anno.
- b) una relazione sull'attività svolta da trasmettere al Sindaco entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Articolo. 4 - Composizione

1. La Commissione Pari Opportunità è costituita con deliberazione della Giunta, resta in carica per l'intero mandato, fino all'elezione della successiva Commissione che deve avvenire entro centoventi giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio Comunale.
2. La Commissione Pari Opportunità è composta da tutte le elette del Consiglio.
3. Alla seduta della Commissione possono partecipare in qualità di consulenti, senza diritto di voto, tutti coloro che per specifiche competenze, verranno convocati dalla Commissione stessa.

Art. 5 - Organi della Commissione e loro elezione

1. Nella prima seduta vengono elette la Presidente e la Vice Presidente, con votazione separata e a scrutinio segreto.
2. Sono organi della Commissione la Presidente che la rappresenta, la convoca e la presiede.
3. La prima seduta è convocata dal Sindaco e presieduta dall'Assessore alle Pari Opportunità.
4. La Commissione elegge, a maggioranza dei componenti, una Vice Presidente.
5. La Presidente ha il compito di redigere l'ordine del giorno, di curare l'attuazione delle iniziative decise dalla Commissione, di coordinarne l'attività.
6. L'avviso di convocazione viene inviato dalla Presidente mediante email.

Art. 6 - Validità delle decisioni

1. Le decisioni della Commissione sono assunte a voto palese salvo che sulle questioni che riguardano persone o sugli argomenti per i quali, anche su proposta di una singola componente, la Commissione decida di procedere a voto segreto. Per la validità delle decisioni è necessaria la presenza della maggioranza delle componenti in prima convocazione; in seconda convocazione per le decisioni è richiesta la presenza di 1/3 delle componenti.
2. E' richiesto il voto favorevole della maggioranza delle componenti della Commissione per le seguenti votazioni: - Programmi della Commissione - Decisioni sull'utilizzo delle risorse a disposizione della Commissione - Modifiche al regolamento
3. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto della Presidente.

Art. 7 - Gruppi di lavoro

1. La Commissione svolge la propria attività anche attraverso gruppi di lavoro a cui possono, partecipare dietro invito della Presidente, rappresentanti del mondo delle associazioni e delle consulte e delle scuole. Inoltre possono partecipare ai lavori della Commissione esperti esterni e/o cittadini che abbiano esperienze o conoscenze in merito alle tematiche affrontate.

Art. 8 - Funzionamento

1. La Commissione per lo svolgimento delle sue attività può avvalersi degli uffici del Comune. Per far fronte agli oneri finanziari che scaturiscono dal programma che intende realizzare, la Commissione si avvale del bilancio dell'Ente.